

**DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2017
553/2017/R/EEL**

**MODIFICA DELLE DATE DI PUBBLICAZIONE, DA PARTE DI TERNA S.P.A., DEI
CORRISPETTIVI DI DISPACCIAMENTO. PRECISAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE
DEL CORRISPETTIVO DI NON ARBITRAGGIO MACROZONALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato *Settlement*;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2017, 419/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 419/2017/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 marzo 2017, 204/2017/R/com (di seguito: documento per la consultazione 204/2017/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 277/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 277/2017/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 374/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 374/2017/R/eel) e le relative osservazioni pervenute.

CONSIDERATO CHE:

- alcuni corrispettivi di dispacciamento non sono determinati e pubblicati entro l'inizio del periodo a cui sono riferiti; più in dettaglio:
 - a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (*uplift*), di cui all'articolo 44, della deliberazione 111, viene determinato e pubblicato su base trimestrale entro il giorno 25 del primo mese del trimestre a cui è riferito;
 - b) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica, di cui all'articolo 44bis, della deliberazione 111, viene calcolato e pubblicato mensilmente entro il 25 del mese successivo a quello a cui è riferito;
 - c) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, per la parte determinata da Terna S.p.a. (di seguito: Terna), di cui al comma 45.1, della deliberazione 111, viene calcolato e pubblicato mensilmente entro il 25 del mese successivo a quello a cui è riferito;
- per i consumi dei clienti finali, serviti sul mercato libero ed oggetto di fatturazione tra l'inizio del primo mese del trimestre e il giorno della pubblicazione dei richiamati corrispettivi, le attuali modalità di determinazione e pubblicazione da parte di Terna dei medesimi determinano la necessità per i venditori di procedere ad una fatturazione in acconto e conguaglio, con i conseguenti aggravii in termini gestionali per i venditori e di aumento di complessità per i clienti finali; tale limite è stato peraltro segnalato anche dai rappresentanti della domanda e dell'offerta;
- quanto finora detto vale sia in generale con riferimento ai contratti nel mercato libero sia, in particolare, a quelli relativi alle "Offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela" (di seguito: offerte PLACET) di cui al documento per la consultazione 204/2017/R/com;
- l'Autorità, con il documento per la consultazione 374/2017/R/eel, si è pertanto posta l'obiettivo di ridefinire le tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, dei sopra richiamati corrispettivi di dispacciamento, al fine di consentire la possibilità di applicarli nei contratti di vendita in maniera "passante", permettendo semplificazioni sia per i venditori sia per i clienti finali;
- il documento per la consultazione 374/2017/R/eel ha indicato che:
 - a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (*uplift*) continui ad essere determinato da Terna su base trimestrale ma entro la metà (o il giorno 20) del mese precedente il trimestre a cui esso è riferito, prevedendo che esso possa essere calcolato come rapporto tra:
 - la somma tra la stima, per il trimestre a cui è riferito, del saldo tra oneri e proventi in capo a Terna per ciascuna delle voci elencate nel comma 44.1 della deliberazione 111 e il conguaglio relativo ai mesi precedenti per i quali sono disponibili i dati a consuntivo e
 - la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre a cui è riferito.

In alternativa, è stato ipotizzato che il saldo tra oneri e proventi in capo a Terna per le voci di cui alle lettere da e) a l) del comma 44.1 della deliberazione 111 (per le quali attualmente si fa riferimento ai dati effettivi del trimestre precedente) continui a essere riferito ai soli dati a consuntivo disponibili al momento della stima stessa, dando continuità alle modalità tuttora vigenti e tenendo conto della limitata incidenza di tali saldi in capo a Terna;

- b) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica venga determinato da Terna su base trimestrale (e non più mensile) e pubblicato dalla medesima Terna entro la metà (o il giorno 20) del mese precedente il trimestre a cui esso è riferito, prevedendo che esso possa essere calcolato come rapporto tra:
- la somma tra la stima, per il trimestre a cui è riferito, degli oneri in capo a Terna per ciascuna delle voci elencate nel comma 44bis.1 della deliberazione 111 e il conguaglio relativo ai mesi precedenti per i quali sono disponibili i dati a consuntivo e
 - la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre a cui è riferito.

Qualora venisse applicato tale orientamento, in occasione della prima attuazione, occorrerebbe pertanto definire una modalità di recupero (ad esempio su un orizzonte semestrale) degli oneri in capo a Terna che altrimenti non troverebbero copertura (sono gli oneri riferiti al mese di dicembre 2017 che non verrebbero più intercettati dal precedente metodo di determinazione del corrispettivo e, al tempo stesso, non verrebbero ancora intercettati dal metodo di determinazione del corrispettivo ipotizzato);

- c) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (limitatamente alla parte determinata da Terna) venga determinato da Terna su base trimestrale (e non più mensile) e pubblicato dalla medesima Terna entro la metà (o il giorno 20) del mese precedente il trimestre a cui esso è riferito, prevedendo che esso possa essere calcolato come rapporto tra:
- la somma tra la stima, per il trimestre a cui è riferito, degli oneri in capo a Terna connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 64 della deliberazione 111 e il conguaglio relativo ai mesi precedenti per i quali sono disponibili i dati a consuntivo e
 - la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre a cui è riferito.

Analogamente a quanto sopra, qualora venisse applicato tale orientamento, in occasione della prima attuazione, occorrerebbe pertanto definire una modalità di recupero (ad esempio su un orizzonte semestrale) degli oneri in capo a Terna che altrimenti non troverebbero copertura (sono gli oneri riferiti al mese di dicembre 2017 che non verrebbero più intercettati dal precedente metodo di determinazione del corrispettivo e, al tempo stesso, non verrebbero ancora intercettati dal metodo di determinazione del corrispettivo ipotizzato);

- i soggetti che hanno trasmesso le proprie osservazioni al documento per la consultazione 374/2017/R/eel condividono, in linea generale, gli orientamenti dell’Autorità, evidenziando altresì quanto di seguito riassunto:
 - è auspicabile una rapida implementazione di quanto indicato nel medesimo documento, anche indipendentemente dall’introduzione dell’offerta PLACET, poiché da ciò trarrebbero in generale beneficio tutte le offerte di vendita sul mercato libero;
 - sarebbe preferibile che la determinazione e la pubblicazione dei corrispettivi di dispacciamento avvenga entro la metà (anziché il giorno 20) del mese precedente il trimestre a cui essi sono riferiti;
 - sarebbe preferibile che il saldo tra oneri e proventi in capo a Terna per le voci di cui alle lettere da e) a l) del comma 44.1 della deliberazione 111 (*uplift*) continui a essere riferito ai soli dati a consuntivo disponibili al momento della stima, mantenendo l’attuale livello di dettaglio delle singole voci, al fine di minimizzare il ricorso ai conguagli;
- Terna, nelle proprie osservazioni al documento per la consultazione 374/2017/R/eel, oltre a evidenziare che l’effettuazione delle stime entro la metà del mese antecedente il trimestre di riferimento (in anticipo quindi rispetto alla situazione attuale) comporterebbe una minore precisione, ritiene necessario che:
 - le modalità di recupero del saldo tra oneri e proventi in capo a Terna avvenga su base trimestrale per tutti i corrispettivi di dispacciamento oggetto del medesimo documento;
 - ai fini della determinazione dei richiamati corrispettivi di dispacciamento si tenga conto del tasso di interesse (pari all’Euribor a dodici mesi aumentato dell’1%) attualmente utilizzato ai fini della determinazione del solo corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (*uplift*).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con il documento per la consultazione 277/2017/R/eel, ha, tra l’altro, ipotizzato l’introduzione, dall’1 luglio 2017, di corrispettivi di non arbitraggio macrozonale, finalizzati a neutralizzare i vantaggi economici che gli utenti del dispacciamento potrebbero trarre dalla differenza fra i prezzi zonali all’interno della medesima macrozona, da applicarsi agli sbilanciamenti relativi alle unità di consumo e alle unità di produzione non abilitate (tali corrispettivi, infatti, non avrebbero rilievo nel caso delle unità di produzione abilitate poiché per esse gli sbilanciamenti sono valorizzati sulla base del meccanismo *dual pricing*);
- la deliberazione 419/2017/R/eel, alla luce del consenso pressoché unanime, ha confermato quanto ipotizzato nel documento per la consultazione 277/2017/R/eel in merito a quanto riassunto nel precedente punto, integrando la deliberazione 111 con l’articolo 41bis (*Corrispettivo di non arbitraggio macrozonale*); tuttavia, il richiamato articolo 41bis non ha esplicitato che il corrispettivo di non arbitraggio

macrozonale trova applicazione nel solo caso delle unità di consumo e delle unità di produzione non abilitate.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ridefinire le tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, dei seguenti corrispettivi di dispacciamento:
 - a) corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (*uplift*), di cui all'articolo 44 della deliberazione 111;
 - b) corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica, di cui all'articolo 44bis della deliberazione 111;
 - c) corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (limitatamente alla parte determinata da Terna), di cui all'articolo 45 della deliberazione 111;
- prevedere, in particolare, che tutti i richiamati corrispettivi di dispacciamento siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono, accogliendo i suggerimenti trasmessi da alcuni operatori;
- prevedere che:
 - a) con riferimento al corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (*uplift*), siano confermati gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 374/2017/R/eel e che, in particolare, il saldo tra oneri e proventi in capo a Terna per le voci di cui alle lettere da e) a l) del comma 44.1 della deliberazione 111 continui a essere riferito ai soli dati a consuntivo disponibili al momento della stima, garantendo continuità alle modalità tuttora vigenti, accogliendo la richiesta formulata da alcuni operatori;
 - b) con riferimento al corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica, siano confermati gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 374/2017/R/eel e che, in particolare, si tenga conto del tasso di interesse pari all'Euribor a dodici mesi aumentato dell'1%, secondo le medesime modalità già vigenti per il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (*uplift*);
 - c) con riferimento al corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (limitatamente alla parte determinata da Terna), siano confermati gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 374/2017/R/eel e che, in particolare, si tenga conto del medesimo tasso di interesse di cui alla lettera b);
- prevedere che le innovazioni di cui al presente provvedimento abbiano effetti dalla determinazione dei corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, al fine di garantire opportune tempistiche a Terna per implementare le necessarie modifiche delle modalità di calcolo dei corrispettivi e a tutti gli altri soggetti interessati per gli eventuali adeguamenti delle procedure di fatturazione; e che, pertanto, le prime pubblicazioni dei corrispettivi oggetto del presente provvedimento avvengano nel mese di dicembre 2017;

- prevedere che i corrispettivi a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica e dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (limitatamente alla parte determinata da Terna) afferenti ai mesi fino a dicembre 2017 siano calcolati e regolati secondo le modalità attualmente vigenti, per semplicità e a differenza di quanto originariamente ipotizzato nel documento per la consultazione 374/2017/R/eel;
- esplicitare nell'articolo 41bis della deliberazione 111 che i corrispettivi di non arbitraggio macrozonale si applicano agli sbilanciamenti relativi alle unità di consumo e alle unità di produzione non abilitate, come peraltro già indicato nel documento per la consultazione 277/2017/R/eel e confermato nella parte motiva della deliberazione 419/2017/R/eel

DELIBERA

1. l'Allegato A alla deliberazione 111 è modificato nei seguenti punti:
 - all'articolo 41bis, comma 41bis.2, dopo le parole “e lo sbilanciamento effettivo” sono aggiunte le seguenti: “dei punti di dispacciamento per unità non abilitate di cui è responsabile”;
2. l'Allegato A alla deliberazione 111 è altresì modificato nei seguenti punti:
 - all'articolo 44, i commi 44.1, 44.2, 44.3 e 44.4 sono sostituiti dai seguenti: “
 - 44.1 Entro il giorno quindici (15) dell'ultimo mese di ciascun trimestre, Terna calcola la somma algebrica fra:
 - a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui all'articolo 23 del TIS, dei corrispettivi di non arbitraggio di cui all'articolo 41 e all'articolo 41bis nonché dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna di cui all'articolo 42, assunto con segno negativo;
 - b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento secondo le procedure previste agli articoli 60 e 61, assunto con segno negativo;
 - c) la somma di cui al comma 44.2 utilizzata per la determinazione del corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento nel trimestre in corso, assunta con segno positivo;
 - d) i proventi maturati da Terna per l'applicazione dei corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo, assunti con segno negativo;

- e) la stima degli importi richiamati alle precedenti lettere a) e b), attesi per il trimestre successivo, assunta con segno negativo.
- 44.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 44.1, Terna calcola la somma algebrica fra:
- a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 15.2, 15.3 e 15.4 nonché relativi all'erogazione di premi e penalità di cui all'articolo 48 del TIS relativamente al corrispettivo $CAPD^{PO}$ e al corrispettivo CAD^{PNO} , assunto con segno negativo;
 - b) il saldo netto da CCT e CCC in capo a Terna ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione 205/04, riferito agli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo, assunto con segno negativo;
 - c) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto della liquidazione delle partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica di cui all'articolo 32 del TIS, assunto con segno negativo;
 - d) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto della liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di cui all'articolo 59 del TIS, ripartito su due trimestri successivi, assunto con segno negativo;
 - e) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto della liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive di cui all'articolo 67 del TIS, ripartito su quattro trimestri successivi, assunto con segno negativo;
 - f) il saldo tra proventi e oneri maturato nei tre mesi precedenti per lo svolgimento delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, assunto con segno negativo;
 - g) il saldo tra proventi ed oneri maturato nei tre mesi precedenti per garantire il servizio di interconnessione virtuale di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09, assunto con segno negativo.
- 44.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 44.1, Terna pubblica il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento a valere per il trimestre successivo, pari al rapporto fra:
- a) la somma algebrica fra gli importi di cui al comma 44.1 e gli importi al comma 44.2;
 - b) la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre successivo.
- 44.4 Ai fini della determinazione del corrispettivo unitario di cui al comma 44.3, Terna adegua la somma di cui al comma 44.1, lettere a), b), c) e

- d), nonché la somma di cui al comma 44.2 tenendo conto di un tasso di interesse pari all'Euribor a dodici mesi aumentato dell'1%.”;
- all'articolo 44, il comma 44.6 è sostituito dal seguente: “

44.6 Entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, Terna pubblica il corrispettivo unitario a consuntivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al rapporto tra:

 - a) la somma dei saldi di cui al comma 44.1, lettere a) e b) e dei saldi di cui al comma 44.2, relativi al secondo mese precedente;
 - b) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel secondo mese precedente”;
 - all'articolo 44, il comma 44.7 è sostituito dal seguente: “

44.7 Nella pubblicazione di cui al comma 44.3, Terna dà separata evidenza dei contributi, positivi e negativi espressi in c€kWh, forniti al corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento:

 - a) dalla somma di cui al comma 44.1, lettere a), b), c) e d);
 - b) da ciascuno degli importi stimati di cui al comma 44.1, lettera e);
 - c) dalla somma di cui al comma 44.2.”;
 - all'articolo 44bis, il comma 44bis.1 è sostituito dai seguenti: “

44bis.1 Entro il giorno quindici (15) dell'ultimo mese di ciascun trimestre, Terna calcola la somma algebrica tra:

 - a) i costi sostenuti negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo per la remunerazione delle unità di produzione eolica oggetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna di cui all'articolo 7 della deliberazione ARG/elt 5/10, assunti con segno positivo;
 - b) i costi sostenuti negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo per la remunerazione degli interventi di adeguamento delle unità di produzione eolica esistenti di cui all'articolo 17 della deliberazione ARG/elt 5/10, al netto di quanto previsto dal comma 29.2 della medesima deliberazione, assunti con segno positivo;
 - c) i proventi maturati da Terna per l'applicazione dei corrispettivi a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo, assunti con segno negativo;
 - d) la stima dei costi richiamati alle precedenti lettere a) e b), attesi per il trimestre successivo, assunta con segno positivo;

44bis.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 44bis.1, Terna calcola e pubblica il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica a valere per il trimestre successivo, pari al rapporto tra:

 - a) la somma di cui al comma 44bis.1;

- b) la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre successivo.
- 44bis.3 Ai fini della determinazione del corrispettivo unitario di cui al comma 44bis.2, Terna adegua la somma di cui al comma 44bis.1, lettere a), b) e c), tenendo conto di un tasso di interesse pari all'Euribor a dodici mesi aumentato dell'1%.”;
- all'articolo 45, il comma 45.1 è sostituito dai seguenti: “
 - 45.1 Entro il giorno quindici (15) dell'ultimo mese di ciascun trimestre, Terna calcola la somma algebrica tra:
 - a) i costi connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'articolo 64 sostenuti negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo assunti con segno positivo;
 - b) i proventi maturati da Terna per l'applicazione dei corrispettivi a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo (al netto dei proventi associati al corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione per le unità essenziali di cui all'articolo 65 riportato nella tabella 7 allegata al presente provvedimento), assunti con segno negativo;
 - c) la stima dei costi connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'articolo 64 attesi per il trimestre successivo, assunta con segno positivo.
 - 45.1bis Entro il medesimo termine di cui al comma 45.1, Terna calcola e pubblica il corrispettivo di propria competenza a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema a valere per il trimestre successivo, pari al rapporto tra:
 - a) la somma di cui al comma 45.1 e
 - b) la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre successivo.
 - 45.1ter Ai fini della determinazione del corrispettivo unitario di cui al comma 45.1bis, Terna adegua la somma di cui al comma 45.1, lettere a) e b), tenendo conto di un tasso di interesse pari all'Euribor a dodici mesi aumentato dell'1%.”;
 - all'articolo 45, comma 45.2, le parole “ai commi 45.3 e 45.4” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 45.3” e le parole “di cui al comma 45.1” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 45.1bis”;
 - all'articolo 45, il comma 45.3 è sostituito dal seguente: “
 - 45.3 Il corrispettivo unitario di cui al comma 45.2 è integrato dal corrispettivo unitario a copertura dei costi che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - a) sono connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'Articolo 64;

b) competono ad un periodo temporale diverso dagli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo.

Il corrispettivo unitario integrativo è pari al rapporto tra i costi con le caratteristiche sopra descritte e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre in cui si applica tale corrispettivo.”;

- all'articolo 45, il comma 45.4 è soppresso;
 - all'articolo 72, il comma 72.3 è soppresso;
3. le disposizioni di cui al punto 2 hanno effetti a partire dalla determinazione dei corrispettivi relativi al primo trimestre 2018;
 4. la presente deliberazione è trasmessa a Terna S.p.a.;
 5. la presente deliberazione, nonché l'Allegato A alla deliberazione 111, come modificato dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni